

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, che ha parzialmente accolto la sua richiesta a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, ma ha negato l'accesso ad uno dei documenti oggetto di tale domanda.

La ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando l'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 ad un rapporto puramente intracomunitario. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto considerando che il contenuto della lettera del sig. Schröder fosse riservato al punto che la sua divulgazione avrebbe compromesso la politica economica della Germania e di altri Stati membri dell'UE. La ricorrente lamenta poi che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione ritenendo che la divulgazione della lettera avrebbe compromesso il processo decisionale e, infine, non considerando il pubblico interesse come prevalente rispetto alla natura riservata del suo processo decisionale.

<sup>(1)</sup> Causa C-64/05 P, Regno di Svezia/Commissione, Racc. pag. I-11389.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

### Ricorso presentato il 2 settembre 2008 — Federcoopescas e a./Commissione

(Causa T-366/08)

(2008/C 301/73)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

*Ricorrenti:* Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopescas) (Roma, Italia); Pappalardo (Cetara, Italia); Pescatori La Tonnara (Cetara, Italia); Fedemar (Cetara, Italia); I Ciclopi di Tudisco Matteo (Catania, Italia); Testa (Catania, Italia); Pescatori San Pietro Apostolo, Camplone (Pescara, Italia); e Pesca (Pescara, Italia) (rappresentanti: P. Cavatola, avvocato, V. Cannizzaro, avvocato, G. Micucci, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza

per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.

— Condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

#### Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-305/08 Repubblica italiana/Commissione e T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.

### Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione

(Causa T-368/08)

(2008/C 301/74)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: sigg. M. Fraser, D. Hennessy, solicitors, G. Hogan SC, E. Regan e C. Toland, barristers)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236, diretta all'Irlanda in risposta alla domanda di quest'ultima relativamente all'Atlantean;

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Nel caso in esame la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236 def., che respinge la domanda dell'Irlanda relativa al peschereccio Atlantean della ricorrente per aumentare la capacità di quest'ultimi nell'ambito dei piani di orientamento pluriennali IV (POP IV) applicabile per motivi di miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri. La prima decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE <sup>(1)</sup>, che respingeva la domanda dell'Irlanda, era stata annullata dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006 nella parte in cui si applicava al peschereccio Atlantean della ricorrente <sup>(2)</sup>.

A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce che la decisione contestata non era stata adottata sulla base dei criteri esposti nella decisione del Consiglio 97/413/CE<sup>(3)</sup>, che ritiene essere il fondamento giuridico adeguato, bensì in applicazione dell'art. 11, n. 5 del regolamento del Consiglio 2371/2002/CE<sup>(4)</sup>. Pertanto la ricorrente asserisce che la Commissione, non solo non era competente per adottare la decisione, ma altresì che ha violato i principi di irretroattività, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di parità di trattamento ed il principio di proporzionalità. La ricorrente afferma che la Commissione non ha osservato il suo obbligo di motivazione ex art. 253 CE, nonché il diritto della ricorrente ad essere sentita ed i suoi diritti alla proprietà. La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere, ha operato in mala fede e ha commesso un errore inescusabile e manifesto nella sua decisione. Essa deduce parimenti che la Commissione ha ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione, adottando la decisione contestata, ha cercato di ostacolare una domanda di risarcimento danni collegata proposta dalla ricorrente nella causa T-125/08<sup>(5)</sup>, pendente dinanzi il Tribunale, e pertanto non era in buona fede.

<sup>(1)</sup> GU L 90, pag. 48.

<sup>(2)</sup> Causa T-192/03, Atlantean Ltd/Commissione, Racc. pag. II-42.

<sup>(3)</sup> Decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

<sup>(5)</sup> Causa T-125/08, Atlantean/Commissione, GU C 116, pag. 28.

## Ricorso proposto il 4 settembre 2008 — EWRIA e altri/ Commissione delle Comunità europee

(Causa T-369/08)

(2008/C 301/75)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

**Ricorrenti:** European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Germania); Câbleries Namuroises SA (Namur, Belgio); Ropenhagen A/S (Vallensbæk Strand, Danimarca); Eisen- und Stahlhandels-gesellschaft mbH (Kaarst, Germania); Heko Indu-

strierzeugnisse (Hemer, Germania); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Germania); Jose Casañ Colomar SA (Valencia, Spagna); Denwire Ltd. (Dudley, Regno Unito) (rappresentante: avv. T. Lieber)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare la decisione della Commissione 4 luglio 2008, nella quale la Commissione respinge la richiesta delle ricorrenti per un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative ai cavi di fili di acciaio (CFA) al fine di adattare l'ambito di applicazione delle misure ed escludere dai prodotti oggetto delle misure i cavi per uso generale;
- imporre alla Commissione di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping imposte sulle importazioni di CFA per adattare l'ambito di applicazione di tali misure ed escludere dall'ambito delle misure i cavi per uso generale;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2008 che respinge la loro richiesta di parziale riesame intermedio del dazio antidumping imposto sulle importazioni di taluni cavi in ferro e acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica, dell'Ucraina e della Federazione russa<sup>(1)</sup> al fine di escludere i cavi per uso generale dai prodotti oggetto della misura. La Commissione si è rifiutata di avviare un riesame intermedio parziale in quanto non è dimostrato che i due tipi di prodotto oggetto delle misure, i cavi di fili di acciaio e i cavi per uso generale, non condividano le stesse caratteristiche basilari sotto i profili fisico, tecnico e chimico.

I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno delle loro richieste.

In primo luogo, essi sostengono che il mancato avvio da parte delle istituzioni comunitarie di un riesame parziale intermedio costituisce una violazione degli artt. 11, n. 3, e 21 del regolamento di base<sup>(2)</sup>. Esse affermano che il cambiamento di circostanze atto a giustificare un riesame intermedio può riguardare anche la definizione del prodotto oggetto della misura.

In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che il mancato avvio da parte delle istituzioni comunitarie di un riesame intermedio parziale costituisce una violazione delle legittime aspettative dei ricorrenti. Essi affermano che la Commissione stessa ha incoraggiato i ricorrenti, al termine del riesame in vista della scadenza riguardante i cavi di fili d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a presentare una domanda di riesame intermedio parziale per adeguare l'ambito di applicazione delle misure di cui trattasi.